

## **STATUTO**

### **della Camera di Commercio di Matera**

*- Approvato nella riunione del Consiglio del 05/07/2013 -*

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 - Natura, sede, emblema**

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Matera (di seguito denominata «Camera di commercio») è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese operanti nella provincia di Matera, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali e favorendone l'apertura ai mercati nazionali ed internazionali.
2. La sede della Camera di commercio è in Matera e possono essere costituiti uffici distaccati in altri Comuni ovvero nel medesimo Comune di Matera. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.
3. L'emblema della Camera di commercio di Matera è caratterizzato simbolicamente da quattro lettere «M» — iniziali di Matera — collocate in forma artistica circolare, tale da formare un «fiore meccanico», quale espressione dei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura. All'emblema è aggiunto il segno identificativo del Sistema camerale, composto da una C di “Camere di commercio” ed una I di “Italia” che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua stilizzata di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di commercio Matera.

### **ARTICOLO 2 – Funzioni**

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. La Camera di commercio svolge inoltre tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di

- sussidiarietà e omogeneità, nonché le quali delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Basilicata,
3. La Camera di commercio esercita, singolarmente e in forma associata le funzioni e i compiti relativi a:
    - a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
    - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
    - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
    - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
    - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con programmi del Ministero dello sviluppo economico;
    - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
    - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
    - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
    - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
    - j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
    - k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
    - l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
  - 4 La Camera di commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale, tra l'altro, per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti e può costituire reti informative locali e interregionali.

### **ARTICOLO 3 - Adesione all'Unione italiana delle camere di commercio ed all'Unione regionale delle camere di commercio**

1. La Camera di commercio fa parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, che cura e rappresenta gli interessi generali del sistema delle camere di commercio e della rete camerale.

2. La Camera di commercio è associata con l'altra Camera di commercio delle Regione all'Unione Regionale per:
  - a) lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una camera;
  - b) il coordinamento dei rapporti con la regione e gli organi con circoscrizione regionale;
  - c) per la realizzazione di iniziative, attività e funzioni istituzionali che possono più efficacemente essere realizzate a livello regionale.
3. Il Consiglio delibera l'adesione agli organismi nazionali e regionali promossi dal sistema camerale prevedendo nel bilancio l'entità ed i costi della partecipazione.

#### **ARTICOLO 4 - Collaborazioni con le altre camere di commercio**

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Camera di commercio instaura con le altre camere di commercio ulteriori forme di collaborazione, compresi servizi comuni e strutture compartecipate specializzate per obiettivo o per territorio di riferimento.

#### **ARTICOLO 5 - Principi dell'attività amministrativa della Camera di commercio**

1. La Camera di commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le autorità amministrative di settore.
2. La Camera di commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva prevista dalla legge.
3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di commercio rende pareri alle amministrazioni di cui al comma 1 che li richiedono e, altresì, può formulare proposte alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Nello svolgimento delle sue attività, la Camera di commercio si attiene al principio di imparzialità, di buon andamento, di economicità e di trasparenza.
5. La Camera di commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei comuni della circoscrizione, della provincia, della regione e adegua i propri programmi a quelli dello Stato e dell'Unione europea.

#### ***ARTICOLO 6 - Potestà Statutaria e Regolamentare***

1. La Camera di commercio, in conformità ai principi stabiliti dalla legge esercita la potestà statutaria e regolamentare.

Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

  - a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

- b) le competenze e lo modalità di funzionamento degli organi;
  - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
  - d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti in carica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  3. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio e il Regolamento sul funzionamento e organizzazione della Consulta sono deliberati a maggioranza di componenti in carica dal Consiglio camerale e pubblicati sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.
  5. Gli altri regolamenti sono deliberati dalla Giunta camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica e pubblicati sul sito internet istituzionale della Camera di commercio
  6. Le modifiche dei regolamenti sono deliberate con le medesime procedure previste per l'approvazione.

#### **ARTICOLO 7 - Pari opportunità**

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, in sostituzione del componente di genere diverso che risulta aver ottenuto il minor numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio. Le votazioni i cui risultati non siano rispettosi del criterio di pari opportunità sono ritenute invalide
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.”

## **PARTE II - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

### **ARTICOLO 8 - Organi**

1. Sono organi della Camera di commercio:
  - a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti.
  
2. La Regione Basilicata esercita il controllo sugli organi camerali nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

### **ARTICOLO 9 - Natura e funzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di commercio. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
2. Il Consiglio dura in carica 5 anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato
3. Quale sintesi istituzionale dei vari interessi in esso rappresentati, è l'organo politico che esprime la volontà della Camera di commercio tramite le deliberazioni.
4. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento
5. In particolare, il Consiglio espleta le seguenti funzioni:
  - a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
  - b) adotta i regolamenti di funzionamento e Consulta;
  - c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
  - d) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti, nel rispetto delle norme vigenti;
  - e) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
  - f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
  - g) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività della Giunta agli indirizzi generali impartiti;
  - h) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio in base all'ordinamento vigente;
  - i) delibera sulla mozione di sfiducia al Presidente o alla Giunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio;
  - j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge.

## **ARTICOLO 10 - Composizione del Consiglio**

1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale sono determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge n.580 del 1993 e s.m.i.
2. Ai fini della procedura per la determinazione del numero dei componenti e per la ripartizione degli stessi in ragione di ciascun settore economico, si fa rinvio alle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n.580 del 1993 e s.m.i., all'articolo 38, comma 2, lettera c) e comma 3 lettere b) e c) del Decreto Legislativo n. 112 del 1998.
3. Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori ed uno dei liberi professionisti.
4. Il Consiglio della Camera di commercio di Matera è costituito, da 20 consiglieri ripartiti, ai sensi dell'art.10 della legge 580/93 e s.m.i. e regolamenti di attuazione, come risulta dall'allegato a, che forma parte integrante del presente statuto, il quale viene aggiornato sulla base dei dati pubblicati dal Ministero Sviluppo Economico.

## **ARTICOLO 11 - Formazione del Consiglio**

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'art.16 della legge n. 580 del 1993 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione..
2. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

## **ARTICOLO 12 - Requisiti per la nomina, cause ostative, decadenza e dimissioni dei consiglieri**

1. I requisiti e le cause ostative alla nomina a consigliere camerale sono stabiliti dall'articolo 13 della legge n. 580 del 1993 e s.m.i. e nei relativi regolamenti di attuazione.
2. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica di consigliere.
3. In caso di decesso, dimissioni, impedimento permanente o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede alla nomina del successore secondo le disposizioni stabilite dalla legge 580/93 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione.
4. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purchè siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

### **ARTICOLO 13 - Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico;
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente per gravi motivi.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve le ipotesi in cui la legge o il presente statuto dispone espressamente la maggioranza qualificata.
5. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non stabilito dalla legge o dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale, alla possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio e, comunque, ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.

### **ARTICOLO 14- Commissioni consiliari**

1. In relazione all'esercizio delle proprie competenze ai sensi della legge n. 580 del 1993 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno commissioni - secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento - per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Le commissioni consiliari sono composte da membri del Consiglio, eventualmente coordinate da un membro della Giunta camerale.
3. A far parte di tali commissioni possono essere chiamati degli esperti.
4. Le commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano con l'espletamento del mandato loro affidato. In ogni caso la commissione deve terminare i lavori entro novanta giorni dall'insediamento. Il termine può essere prorogato dal Consiglio una sola volta e per un periodo massimo di altri novanta giorni

### **ARTICOLO 15 - Diritti dei consiglieri**

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate

- a) garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:
- a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
  - b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - c) ottenere dal Segretario generale copie di atti, documenti e informazioni utili e pertinenti rispetto all'espletamento del proprio mandato.
2. A ciascun consigliere è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio, in base ai criteri determinati dalla legge.

### **ARTICOLO 16 - Doveri dei consiglieri**

1. I consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio.
2. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale

### **ARTICOLO 17 - La Giunta: natura e composizione**

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiori a cinque e non superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio. Dei suddetti componenti almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità di legge.
4. La Giunta nomina tra i suoi membri due vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie. Il vicepresidente vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

### **ARTICOLO 18 - Funzioni della Giunta**

1. La giunta oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:
  - a) adotta i provvedimenti e elabora piani e progetti in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio;
  - b) stabilisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

- c) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
  - d) delibera l'istituzione o la soppressione di sedi distaccate nel Comune capoluogo e in altri comuni della circoscrizione provinciale;
  - e) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni;
  - f) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali, ovvero sulla revoca, cessione, scioglimento ed ogni altra forma utile al conseguimento di obiettivi di dismissione delle anzidette forme di partecipazione;
  - g) delibera sulla costituzione/soppressione delle aziende speciali e sull'approvazione dei relativi statuti e delle eventuali, successive modifiche ai medesimi;
  - h) sovrintende al coordinamento delle iniziative della aziende speciali tra loro e con i programmi camerali, prevedendo relazioni periodiche da parte delle aziende;
  - i) designa il Segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, il suo sostituto in caso di assenza o impedimento;
  - j) nomina/revoca i componenti dell'O.I.V;
  - k) adotta i regolamenti ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio.
2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di commercio previste dalla normativa vigente e dal presente statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio, al Presidente, alla dirigenza.
  3. Nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali, per il conseguimento degli scopi, degli obiettivi e dei programmi e progetti di attività, la Giunta può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimenti di singoli incarichi a persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati. Tale facoltà può essere esercitata per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale della Camera di commercio e, tra l'altro, per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie particolari competenze, esperienze e qualificazione. I criteri per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza sono disciplinati da apposito regolamento.
  4. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
  5. La Giunta delibera, infine, in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.
  6. I componenti della Giunta esplicano il loro mandato esclusivamente all'interno dell'organo collegiale.

### **ARTICOLO 19 - Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo le modalità di legge.

2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Le modalità di funzionamento della Giunta, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinate da apposito regolamento

#### **ARTICOLO 20 - Diritti e doveri dei membri di Giunta**

1. I componenti partecipano alle sedute della Giunta con diritto di voto.
2. Essi hanno diritto ad ottenere dal Segretario generale copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I membri di Giunta sono tenuti al segreto sui dati e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### **ARTICOLO 21 - Decadenza della Giunta**

1. La Giunta decade:
  - a) per scioglimento del Consiglio;
  - b) per dimissioni della maggioranza dei propri componenti;
  - c) per approvazione di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio

#### **ARTICOLO 22 - Decadenza dalla carica di membro di Giunta, dimissioni**

1. Il membro di Giunta decade dalla carica nel caso di:
  - a) perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 13 della legge n.580/93 e s.m.i.;
  - b) un numero di assenze, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo da rilevare secondo le modalità previste dal regolamento di Giunta e comunque non inferiori a tre consecutive: i motivi dell'assenza devono essere comunicati alla segreteria dell'organo prima della riunione e sono valutati dall'organo stesso, prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente.
2. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente ed hanno carattere irrevocabile ed effetto immediato.

### **ARTICOLO 23 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari**

1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova votazione a scrutinio segreto, secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 14 della legge n.580 del 1993 e dell'articolo 38 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n.112 del 1998.

### **ARTICOLO 24 - Il Presidente**

1. Presidente è il legale rappresentante della Camera di commercio e ne assicura l'unitarietà d'indirizzo politico e amministrativo.
2. Il Presidente è eletto secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge n.580/93. e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione.
3. Il Presidente dura in carica secondo le modalità di legge, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto due sole volte.
4. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto. In particolare il Presidente:
  - a) esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di commercio;
  - b) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
  - c) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede la Giunta, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
  - d) controlla e verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta, garantisce la rispondenza dell'attività della Camera di commercio ai predetti atti e relaziona ai citati organi nelle modalità previste dal regolamento;
  - e) in caso di urgenza può adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica.
5. Il Presidente ha diritto all'indennità di carica determinata a norma di legge.
6. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato.

### **ARTICOLO 25 - Decadenza del Presidente**

1. Il Presidente decade in seguito alla decadenza dalla carica di consigliere, per scioglimento del Consiglio e per approvazione di mozione di sfiducia approvata dal Consiglio.

## **ARTICOLO 26 - Consulta provinciale dei liberi professionisti**

1. E' istituita presso la Camera di Commercio la Consulta provinciale dei liberi professionisti, di cui all'art. 10 comma 6 della L. n. 580/93 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.M. n. 156/2011.
2. Della Consulta fanno parte, di diritto, i presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente ed operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Per l'individuazione degli ordini professionali la Camera di Commercio si attiene alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico. In tale composizione deliberante, alla consulta spetta il compito di designare un componente del Consiglio camerale in rappresentanza dei liberi professionisti
3. Della Consulta fanno inoltre parte, con funzione consultiva, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni non regolamentate, a prevalente indirizzo giuridico-economico, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di cui al punto che segue.  
Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera, la cui maggiore rappresentatività è determinata dalla Giunta camerale tenendo conto, in particolare, della consistenza numerica, dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta.
4. La Consulta è nominata dalla Giunta; formula proposte ed esprime pareri non vincolanti, anche su richiesta degli organi istituzionali della Camera.
5. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
6. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio camerale.
7. Le funzioni, le modalità di funzionamento, l'organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento approvato dal Consiglio camerale

## **ARTICOLO 27 - Norme sulla continuità amministrativa**

1. Il sopravvenire, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) e c), legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. determina decadenza dal consiglio ove il soggetto interessato non provveda, entro trenta giorni, ad optare per una delle cariche.
2. Il Presidente della giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica di consigliere camerale di quei soggetti che nel corso del mandato:
  - a) perdano i requisiti ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 lettere d), e) ed f) legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
  - b) non partecipino, senza giustificazione, a tre sedute consecutive del consiglio. I motivi

- dell'assenza sono comunicati alla segreteria dell'organo prima della seduta e sono valutati dal Consiglio, su proposta del Presidente, prima della trattazione dell'ordine del giorno.
3. Le dimissioni dei consiglieri presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio, sono irrevocabili, hanno effetto dalla data di presentazione e di esse viene dato immediato avviso al Presidente della giunta regionale.
  4. Il Presidente della Camera di commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza.
  5. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, non sono subordinate ad accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
  6. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. Il Presidente convoca il Consiglio nel termine di 30 giorni ponendo all'ordine del giorno l'elezione della nuova Giunta.
  7. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente o della Giunta, debitamente motivata, può essere presentata da un terzo dei componenti il Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:
    - a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle delibere del Consiglio;
    - b) per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di commercio.
  8. La mozione di sfiducia al Presidente deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio e deve essere discussa in una seduta appositamente convocata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione.
  9. La mozione si intende approvata ove ottenga il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio.
  10. A seguito della decadenza del Presidente, qualora la mozione di sfiducia abbia ottenuto la maggioranza stabilita nel precedente comma, il Vice Presidente vicario assume la presidenza del Consiglio, procedendo, nella medesima seduta, al primo scrutinio per l'elezione del Presidente secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.
  11. La mozione di sfiducia alla Giunta deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, viene discussa in una seduta appositamente convocata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio.
  12. Se la mozione è approvata la Giunta decade ed il Presidente con le modalità previste dalla normativa vigente procede alla convocazione del Consiglio per l'elezione della nuova Giunta.
  13. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del presidente deve avvenire entro 90 giorni”.

## **ARTICOLO 28 - Collegio dei revisori dei conti: composizione, durata, compensi**

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale.
2. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Il collegio dei revisori dura in carica 4 anni a far data dalla delibera di nomina da parte del Consiglio.
4. I suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutive.

## **ARTICOLO 29 - Compiti del Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nell'ambito dell'autonomia della Camera di commercio, svolge i compiti stabiliti dall'art.17 della legge n.580/93 come modificata ed integrata dal d.lgs. n.23/2010 nonché i compiti previsti dalle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Il Collegio, in particolare, quale strumento interno di revisione, garantisce la legittimità e la correttezza dell'attività camerale attraverso il controllo della regolarità amministrativa, e contabile e finanziaria attestando la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta..
3. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

# **PARTE III - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE**

## **ARTICOLO 30- Principi della organizzazione**

1. La Camera di commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario generale ed ai dirigenti, a norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Con regolamento sono definiti, sulla base del principio di cui al comma 1, l'ordinamento interno e l'organizzazione della Camera di commercio.
3. Per l'espletamento delle proprie attività la Camera di commercio informa la organizzazione ai seguenti principi:

- decentramento dei servizi su tutto il territorio provinciale;
  - flessibilità delle forme organizzative;
  - semplificazione dei procedimenti amministrativi;
  - informatizzazione avanzata di tutti gli uffici;
  - circolazione dell'informazione, interna ed esterna per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di commercio;
  - accesso ai documenti dei procedimenti amministrativi;
  - qualità dei procedimenti interni ed efficienza e tempestività dei servizi erogati.
4. In attuazione dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

### **ARTICOLO 31 - Il Segretario Generale**

1. Il Segretario generale è nominato, su designazione della Giunta camerale, dal Ministero delle attività produttive, tra gli iscritti in apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero Sviluppo Economico.
2. Al Segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale, di cui all'art.16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
3. Il Segretario generale sovrintende, altresì, al personale della Camera di commercio, del quale fa egli stesso parte, operando nel rispetto delle competenze dirigenziali attribuitegli e degli obiettivi indicatigli dalla Giunta camerale e dal Presidente della Camera.
4. La Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale, designa il dirigente incaricato di sostituire quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento.

### **ARTICOLO 32 - La dirigenza**

1. I dirigenti di area o di progetto, con riferimento agli incarichi loro conferiti in conformità all'assetto organizzativo previsto dall'ordinamento degli uffici e dei servizi e nell'ambito degli obiettivi individuati in sede di programmazione complessiva dell'Ente, sono responsabili della conformità degli atti adottati alle leggi, della qualità dei servizi erogati e dell'economicità della gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate all'area o al progetto.
2. Essi adottano, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale e dalla Giunta, gli atti organizzativi degli uffici facenti capo all'area cui sono eventualmente preposti o, comunque, funzionali al conseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Segretario

Generale medesimo, provvedendo in piena autonomia alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite

### **ARTICOLO 33 - Il personale**

1. Al personale della Camera di commercio si applicano le norme di legge nonché le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.

### ***ARTICOLO 34– Controllo di gestione e Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)***

1. In conformità alla legge, la Camera di commercio attua il controllo economico interno, mediante la costituzione di un apposito ufficio interno denominato «ufficio per il controllo di gestione»; tale ufficio, disciplinato dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, gestisce un sistema informativo che consente la valutazione dell'efficienza dell'attività camerale, riferita ai centri di gestione economica per aree di attività e i riflessi che ne conseguono in tema di rappresentazione contabile.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), istituito ai sensi ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. E' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione di cui all'art.13 del D.lsg.150/2009 e sostituisce il Servizio di Controllo Interno.svolge le seguenti funzioni:
  - monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
  - comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche; valida la "relazione sulla performance" e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
  - garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel proporre, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
  - propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
  - e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art.13 del D.lgs.150/2009;

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
  - verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
3. L'Organismo dura in carica un triennio; l'incarico può essere rinnovato una sola volta;

### **ARTICOLO 35 -Pubblicazione degli atti e diritto di accesso**

1. Le deliberazioni del Consiglio, della Giunta, le determinazioni presidenziali d'urgenza, le determinazioni del Segretario Generale e quelle dirigenziali sono pubblicate all'Albo camerale on line, ad eccezione di quelle per le quali i relativi Organismi dispongano diversamente per motivi di riservatezza.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione.
3. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento sono disciplinati da apposito regolamento. In ogni caso la Camera di commercio per dare la massima diffusione all'organizzazione e all'attività amministrativa si avvale degli strumenti di comunicazione, anche di natura informatica, ritenuti più opportuni.

### **ARTICOLO 36 – Aziende Speciali Partecipazioni della Camera di commercio e gestioni indirette**

1. Per il perseguimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e società.
2. La Camera di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle Camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le Camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie
3. La natura giuridica, le finalità e la composizione degli organi delle aziende speciali sono disciplinate con lo statuto delle stesse, deliberato dalla Giunta camerale.
4. La carica di Presidente delle aziende speciali di cui al presente articolo è incompatibile con quella di componente della Giunta della Camera di commercio di Matera

### **ARTICOLO 37 - Società e consorzi**

1. La Camera di commercio può costituire o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, anche se non a prevalente capitale pubblico, le cui finalità siano compatibili con quelle istituzionali, secondo le norme di legge vigenti.
2. L'Ente camerale può inoltre promuovere la costituzione o partecipare a consorzi pubblici o privati, anche costituiti sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, aventi direttamente o indirettamente come finalità la promozione e lo sviluppo del sistema economico, anche se inerente ad un settore specifico di attività. Si applicano le norme relative alle società previste dall'ordinamento.
3. Come linea di indirizzo, la Camera di commercio partecipa a società che sottopongono a revisione contabile il bilancio.

### **ARTICOLO 38 - Fondazioni, associazioni e comitati**

1. La Camera di commercio può costituire fondazioni, associazioni, comitati od altri organismi operanti in regime di diritto privato, o parteciparvi, purché gli stessi abbiano come finalità la promozione e lo sviluppo del sistema socio-economico, ovvero finalità compatibili con i fini istituzionali dell'Ente.

### **ARTICOLO 39 - Disciplina della partecipazione strategica**

1. I rappresentanti della Camera di commercio presso aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi, cui la Camera di commercio partecipa, devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati. La nomina è di competenza della Giunta, la quale può delegare al Presidente la scelta, previa definizione dei requisiti e dei parametri per la decisione.
2. I medesimi rappresentanti, al fine di evitare duplicazioni e situazioni di concorrenza interna al sistema, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente partecipato a cui sono preposti e lo trasmettono al Presidente entro un mese dall'approvazione del bilancio. In assenza di un rappresentante negli organi amministrativi o di controllo sarà richiesta all'organismo partecipato una relazione sull'andamento annuale dell'attività e sulle previsioni per l'anno successivo. Il Presidente ne informa il Consiglio camerale.
3. La Giunta, tramite il Presidente, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso gli organismi partecipati informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, sulla gestione e sui progetti di sviluppo ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

4. La Camera di commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali e ogni strumento ed atto di programmazione negoziata. Istituisce inoltre Osservatori economici, con funzioni di monitoraggio, analisi tecnico-scientifica, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese della provincia.
5. Nella relazione sullo stato della Camera di commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e lo stato di avanzamento

## **PARTE IV - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**

### **ARTICOLO 40 - Principi generali**

1. La gestione della Camera di commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità universalità, continuità, prudenza, chiarezza.
2. L'attività finanziaria della Camera di commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
3. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dall'articolo 18 della legge n.580 del 1993, dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.
4. Il bilancio di previsione redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudente valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e comprovati da apposita documentazione, che comprende anche lo stato patrimoniale e il conto economico; al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che contiene le valutazioni sulle attività svolte, sui risultati raggiunti.
6. La Camera di commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, secondo le modalità stabilite in sede normativa e amministrativa.

### **ARTICOLO 41 - Aumento finalizzato del diritto annuale**

1. La Camera di commercio, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento

della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%. La relativa deliberazione viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

#### **ARTICOLO 42 - Disciplina dei contributi**

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 2 della Legge n.580 del 1993, la Camera di commercio realizza un programma di interventi di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti pubblici o privati.
2. L'attuazione delle iniziative promozionali è effettuata secondo criteri, limiti, modalità e verifiche dei risultati indicati dell'apposito regolamento.

### **PARTE V - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E CON GLI ORDINI PROFESSIONALI**

#### **ARTICOLO 43 - Istituti di partecipazione**

1. La Camera di commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Giunta.
2. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori possono proporre agli organi camerali istanze e proposte, senza particolari formalità.
3. La Camera di commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.
4. E' riconosciuto il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori e a tal fine è istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico; la Camera di commercio potrà pubblicare un notiziario periodico di illustrazione dell'attività camerale, oltre al bollettino periodico sull'attività della camera di commercio: tali pubblicazioni potranno

essere anche informatiche.

5. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso

#### **ARTICOLO 44 - Revisione dello Statuto**

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

#### **ARTICOLO 45 - Adozione dei regolamenti e loro revisione**

1. I regolamenti sono deliberati dall'organo competente a maggioranza dei suoi componenti in carica. Fino all'emanazione dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti purché non in contrasto con le disposizioni di legge e dello Statuto medesimo.
2. Le modifiche abrogative, aggiuntive o sostitutive dei regolamenti sono deliberate dall'organo competente a maggioranza dei suoi componenti in carica.

#### **ARTICOLO 46 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti**

1. Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo on line della Camera di commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento e ritenute più idonee dall'organo che li emana.
2. Lo statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche entrano in vigore dal giorno successivo al periodo di pubblicazione all'albo on line della Camera.

#### **ARTICOLO 47 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento dell'applicazione.

#### **ARTICOLO 48 - Norma finale**

1. Con riguardo alla approvazione del presente statuto, le disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 12, 26 (in riferimento alla nomina del rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale) e 28 avranno piena applicazione in fase di rinnovo dei rispettivi organi.

## **ALLEGATO A)**

*(riferimento all'art. 10 dello Statuto)*

### **Composizione del Consiglio camerale**

1. Il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Matera, è composto complessivamente da 23 (ventitre) consiglieri, dei quali 20 (venti) in rappresentanza dei settori economici, 2 (due) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori e 1 (uno) in rappresentanza dei liberi professionisti, secondo la ripartizione che segue:

- n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore Agricoltura;
- n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore Artigianato;
- n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore Industria;
- n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore Commercio;
- n. 1 consigliere in rappresentanza del settore Cooperative;
- n. 2 consiglieri in rappresentanza del settore Turismo;
- n. 1 consigliere in rappresentanza del settore Trasporti e spedizioni;
- n. 2 consiglieri in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese, Credito e Assicurazioni;
- n. 1 consigliere in rappresentanza del settore delle Organizzazioni Sindacali
- n. 1 consigliere in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori
- n. 1 consigliere in rappresentanza dei Liberi Professionisti.

2. E' assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della Legge n. 580/93, computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura.